

**AVVISO DI PROCEDURA VALUTATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE
PER N. 69 POSTI AFFERENTI ALL'AREA DEI
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE –
PROFILO PROFESSIONALE D/AF "Funzionario amministrativo e finanziario"**

ART. 1 - OGGETTO

1. In attuazione della DGR 30/01/2024, n. 94 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026", della DGR 13/03/2023, n. 345 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025", della DGR 02/05/2022 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024" e sulla base dei criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, di cui all'art. 13, del CCNL del 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021 e dei criteri adottati con la DGR 09/08/2024, n. 1253, è indetta una selezione tramite procedura valutativa per la copertura dei seguenti posti nel **Profilo Professionale D/AF "Funzionario amministrativo e finanziario"**, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, presso la Segreteria Generale e i Dipartimenti, come da tabella che segue:

Dipartimenti	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione - D/AF "Funzionario amministrativo e finanziario"
Segreteria generale	3
Avvocatura regionale e attività legislativa	1
Programmazione integrata, Ue e risorse finanziarie, umane e strumentali	8
Infrastrutture, territorio e protezione civile	10
Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione	25
Salute	2
Sviluppo economico	20
TOTALI	69

2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 dell'avviso, può partecipare alla presente procedura selettiva, presentando una sola domanda per i posti incardinati in uno specifico Dipartimento (o nella Segreteria Generale), che può anche non corrispondere a quello di attuale assegnazione.
3. Il dipendente che partecipa alla presente procedura non può partecipare ad altre selezioni per la progressione nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.
4. In relazione a quanto disciplinato ai commi precedenti, nel caso di invio di più domande, presentate per posti incardinati in Dipartimenti diversi, viene considerata come validamente presentata l'ultima domanda inviata.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura possono partecipare i soggetti che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- 1) Essere dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Marche, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'Area degli Istruttori;
- 2) Essere in possesso del profilo di "C/AF - Assistente amministrativo contabile";
- 3) A seconda del titolo di studio posseduto, essere in possesso dell'anzianità di servizio indicata, secondo quanto stabilito dalla tabella che segue:

- | |
|--|
| <p>a) Laurea e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli istruttori di cui almeno 2 anni (di seguito anche "esperienza specifica") svolti presso le strutture organizzative della Giunta regionale, oppure in comando, distacco o assegnazione temporanea, sulla base di specifiche previsioni di legge, presso ARS, ATIM, AMAP, USR, le strutture politiche della Giunta regionale o il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e relative strutture politiche;</p> |
|--|

OPPURE, nel solo caso in cui il dipendente non sia in possesso del requisito di cui al punto a),

- | |
|---|
| <p>a) Diploma di Scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli istruttori, di cui almeno 5 anni (di seguito anche "esperienza specifica") svolti presso le strutture organizzative della Giunta regionale oppure in comando, distacco o assegnazione temporanea, sulla base di specifiche previsioni di legge, presso ARS, ATIM, AMAP, USR, le strutture politiche della Giunta regionale o il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e relative strutture politiche</p> |
|---|

2. In merito all'esperienza lavorativa valida ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione (anzianità di servizio), si precisa che:

- a. non si computano i periodi di servizio in relazione ai quali non è prevista la maturazione di anzianità di servizio, che non vanno indicati nella domanda di partecipazione. Si precisa che per i rapporti di lavoro registrati nel sistema informativo regionale, tali periodi in automatico non vengono rilevati dalla procedura informatizzata per la presentazione della domanda di partecipazione. Nel documento indicato come allegato 1 al presente bando sono elencate le principali causali di assenza che non fanno decorrere l'anzianità di servizio;
- b. l'esperienza lavorativa - salvo quella specifica presso la Giunta regionale o fattispecie equivalenti¹ – può essere stata conseguita anche presso amministrazioni diverse dalla Regione Marche; viene inoltre equiparata all'esperienza in Giunta regionale, quella resa nelle amministrazioni provinciali delle Marche, nelle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della L. n. 56/2014, incluse quelle afferenti i Centri per l'impiego;
- c. l'esperienza lavorativa, sia presso la Giunta regionale o fattispecie equivalenti, sia quella presso amministrazioni diverse dalla Regione Marche, può essere stata svolta anche con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che non ci sia stata soluzione di continuità rispetto al successivo rapporto a tempo indeterminato;
- d. ai fini della maturazione del relativo requisito, l'esperienza lavorativa specifica svolta presso la Giunta regionale o fattispecie equivalenti deve essere stata maturata a decorrere dal 12/02/2017.

3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti richiesti ai commi 1 e 2.

¹ Ovvero esperienza svolta in comando, distacco o assegnazione temporanea, sulla base di specifiche previsioni di legge, presso ARS, ATIM, AMAP, USR, le strutture politiche della Giunta regionale o il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e relative strutture politiche

4. Si precisa che i dipendenti che alla data di indizione della procedura si trovino in posizione di comando, distacco o assegnazione temporanea presso altra amministrazione, o in posizione di congedo o in aspettativa anche per l'assunzione di incarichi presso la stessa o altre amministrazioni, possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande vanno essere presentate tramite il sistema "Cohesion Work" – Menù "Crea documento", sezione "Progressioni di Carriera", modulo PAREA_D, utilizzando i browser Chrome, Edge o Firefox e non Internet Explorer.
2. Al termine dell'inserimento nell'apposita piattaforma, dopo aver cliccato su "Genera domanda" e poi su "Vista e trasmetti", le domande verranno automaticamente protocollate e inviate alla Direzione Risorse umane e strumentali. Non verranno prese in considerazione le istanze inviate mediante altre modalità.
3. La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "Bandi di concorso", sezione "Procedure selettive riservate al personale della Giunta regionale", nonché sulla INTRANET regionale – spazio "Annunci", **fino alle h. 13:00 del 12 febbraio 2025**. La pubblicità è garantita per l'intero periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. I dati relativi all'esperienza professionale maturata (al netto dei periodi in cui risultano fruiti benefici di legge o di contratto che non consentono la maturazione dell'anzianità di servizio), quelli relativi ai titoli di studio posseduti nonché ai corsi erogati dalla Scuola di formazione del personale regionale risultano precompilati nella procedura informatizzata sulla base delle informazioni presenti negli archivi digitali regionali. Qualora i dati dovessero essere incompleti, o qualora il dipendente abbia acquisito ulteriori titoli, tra quelli valutabili, l'interessato potrà dichiararli, utilizzando il tasto "Aggiungi", e allegare i documenti pertinenti in formato pdf sulla procedura on line dedicata alla presentazione della domanda. Questo consente il tempestivo aggiornamento del fascicolo personale e dei sistemi informativi regionali.
5. Per il solo titolo di studio di accesso alla procedura, si rappresenta quanto segue: nella domanda il candidato trova precompilato il titolo di studio più elevato, tra quelli che danno accesso alla procedura valutativa (Diploma di Scuola secondaria di secondo grado/di scuola superiore oppure Laurea), quale registrato negli archivi regionali. A seconda del titolo posseduto, la procedura informatizzata verifica il possesso dell'anzianità di servizio richiesta come requisito di partecipazione, secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 2. Qualora il dipendente sia in possesso di una Laurea e invece in domanda trovi come titolo precaricato un Diploma di Scuola secondaria di secondo grado/di scuola superiore, è necessario che sospenda la compilazione della domanda e ne dia tempestiva comunicazione alla struttura dirigenziale competente in materia di personale tramite la casella di posta elettronica helpdesk.progressioni@regione.marche.it, allegando copia del titolo, per l'aggiornamento degli archivi e la sincronizzazione della procedura informatizzata. Questo è necessario perché solo se l'archivio è aggiornato quanto ai titoli di studio posseduti, il sistema computa in modo esatto l'anzianità di servizio richiesta come requisito di partecipazione².
6. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Eventuali chiarimenti o richieste di informazioni possono essere inviati alla casella di posta elettronica dedicata helpdesk.progressioni@regione.marche.it, già menzionata al precedente comma 5. In ogni caso, per facilitare la compilazione della domanda, sono rese disponibili sulla sezione del sito Amministrazione Trasparente di cui al precedente comma 3 delle Linee guida, che vengono aggiornate a seconda dei quesiti posti più di frequente.

² Considerato che le citate operazioni di sincronizzazione richiedono dei tempi tecnici per la loro piena operatività, si invitano i dipendenti a effettuare tempestivamente una verifica dei dati precompilati risultanti dalla procedura e compilare la domanda di partecipazione con anticipo rispetto alla scadenza della procedura.

Resta fermo che, nel caso in cui un disallineamento dovesse emergere a ridosso della scadenza, l'ufficio si impegna a integrare l'istruttoria con i dati che fossero comunicati all'esterno della procedura informatizzata entro il termine di presentazione della domanda indicato al precedente comma 3.

ART. 4 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. La Direzione Risorse umane e strumentali verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso e predispose il decreto con l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi della presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi sarà data comunicazione, con indicazione del relativo motivo, tramite raccomandata A.R. o PEC se posseduta.

ART. 5 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione esaminatrice è la stessa per tutte le selezioni ed è nominata con decreto della Direzione Risorse umane e strumentali. In applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1253/2024, è composta da cinque componenti, come segue:
 - un dirigente, che funge da Presidente;
 - quattro esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i dirigenti e i funzionari regionali, che non appartengano all'organo di direzione politica dell'Ente, che non ricoprano cariche politiche, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Viene assicurata la presenza di almeno un commissario esperto per ogni profilo professionale per il quale sono previste selezioni.

Nella composizione della commissione va garantito il rispetto dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di esame.

2. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte, su designazione del Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali, da un dipendente appartenente almeno all'Area degli operatori esperti.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA

1. La selezione è basata sulla valutazione dei seguenti elementi, secondo le specifiche indicate per ciascuno.

CRITERI		Punteggio massimo per ciascun criterio
A	Esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato	20
B	Titolo di studio	20
C	Competenze professionali	60
Totale		100

Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato è pari a **100 punti**.

2. Ai criteri di valutazione sono attribuiti i seguenti punteggi:

- A. Esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato, **nel rispetto del limite massimo di 20 punti**. Si precisa che non sono oggetto di valutazione gli anni di servizio richiesti quale requisito di partecipazione alla procedura.

Esperienza valutabile	punteggio assegnato per ogni semestre
-----------------------	---------------------------------------

1. rapporto di lavoro dipendente nell'area immediatamente inferiore a quella del posto per il quale si concorre presso le strutture organizzative della Giunta regionale, oppure in comando, distacco o assegnazione temporanea, sulla base di specifiche previsioni di legge, presso ARS, ATIM, AMAP, USR, le strutture politiche della Giunta regionale o il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e relative strutture Politiche. Lo stesso punteggio viene riconosciuto per il servizio reso presso le province nelle funzioni trasferite.	0,80
2. rapporto di lavoro dipendente presso una pubblica amministrazione come definita all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, al di fuori delle tipologie del punto precedente, nell'area immediatamente inferiore a quella del posto per il quale si concorre.	0,40

Esclusivamente per l'esperienza svolta nell'ex categoria B1, il punteggio viene assegnato secondo la tabella riportata qui di seguito:

Esperienza valutabile	punteggio assegnato per ogni semestre
1. rapporto di lavoro dipendente nell'ex categoria B1 presso le strutture organizzative della Giunta regionale, oppure in comando, distacco o assegnazione temporanea, sulla base di specifiche previsioni di legge, presso ARS, ATIM, AMAP, USR, le strutture politiche della Giunta regionale o il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e relative strutture Politiche. Lo stesso punteggio viene riconosciuto per il servizio reso presso le province nelle funzioni trasferite nell'ex categoria B1.	0,60
2. rapporto di lavoro dipendente nell'ex categoria B1, presso una pubblica amministrazione come definita all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, al di fuori delle tipologie del punto precedente.	0,30

Eventuali periodi svolti nella medesima area del posto messo a selezione o in area superiore vengono valutati come se fossero stati resi nell'area di attuale appartenenza.

Si precisa che quando il dipendente inserisce, con il tasto "aggiungi", periodi di servizio ulteriori rispetto a quelli precompilati, perché svolti presso amministrazioni diverse dalla Giunta regionale o dagli enti indicati nella precedente tabella, non deve inserire i periodi durante i quali ha fruito di una delle causali di assenza, di cui all'Allegato 1 del bando.

Il punteggio viene riconosciuto per ciascun semestre. Ai fini della determinazione del semestre, i diversi periodi di servizio, conteggiati in giorni dalla procedura informatizzata, si cumulano, anche se non continuativi, perché tutti svolti nella stessa Area/categoria. Solo per il periodo finale, un semestre si considera raggiunto, se il servizio è stato prestato per 5 mesi e 16 giorni. Il mese si intende convenzionalmente pari a 30 giorni.

Per l'esperienza lavorativa svolta con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio viene riconosciuto per intero

B. Possesso di titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.

Il punteggio viene attribuito ai soli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione sulla base di una valutazione di attinenza rispetto al posto messo a selezione con riferimento alle competenze del Dipartimento per cui si partecipa.

Il punteggio massimo attribuibile **è pari a 20 punti**, distribuiti secondo i seguenti parametri:

Area degli istruttori ————— ➤ Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione

Si precisa che per ciascuna delle tipologie di titolo sotto riportate è valutabile un solo titolo a cui viene attribuito il punteggio massimo previsto per la singola tipologia indipendentemente dal numero dei titoli effettivamente conseguiti. Si aggiunge inoltre che i titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni scolastiche o universitarie.

Nel titolo di studio d'accesso alla selezione, conseguimento della massima votazione (es. 60/60 – 100/100 – 110/110)	2
Corso di perfezionamento universitario	1
Master di I livello di cui al DM n. 270/2004	2
Master di II livello di cui al DM n. 270/2004	4
Diploma universitario di specializzazione post-laurea	5
Diploma di dottorato	6

C. Competenze professionali³, valutabili nel limite massimo di 60 punti distribuiti come segue:

- 1) **Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento** professionale conclusi, di durata minima di ore 7 e completi di attestato di partecipazione, emesso a decorrere dal 01/01/2018. Per ciascun corso, in relazione alla durata, vengono dati 0,30 punti per ogni 7 ore di durata del corso (es. per un corso di 8 ore, il punteggio è di 0,30). **Il punteggio massimo conseguibile per questo sub criterio è pari a 3 punti.** Il punteggio viene attribuito sulla base di una valutazione di attinenza rispetto al posto messo a selezione con riferimento alle competenze del Dipartimento per cui si partecipa.
- 2) **Servizio maturato in Giunta regionale presso il medesimo Dipartimento (o Segreteria Generale)** nel quale si trova il posto per il quale si concorre. Viene riconosciuto il punteggio per l'esperienza lavorativa svolta presso gli uffici della Giunta, indipendentemente dall'ente di assegnazione giuridica del dipendente. In via convenzionale, per i soli dipendenti che al momento della presentazione della domanda sono distaccati, comandati o assegnati presso USR, Assemblea legislativa, ARS, ATIM, AMAP o Segreterie politiche del Presidente o dei componenti della Giunta, il presente punteggio può essere riconosciuto a condizione che presentino domanda per un posto incardinato nel Dipartimento di ultima assegnazione. Lo stesso principio vale per i periodi pregressi in cui si è stati distaccati, comandati o assegnati presso USR, Assemblea legislativa, ARS, ATIM, AMAP o Segreterie politiche del Presidente o dei componenti della Giunta. Il punteggio è assegnato, **fino a un massimo di 18 punti,** purché in presenza di una valutazione delle prestazioni pari o superiori a 9/10 o equivalente. La procedura informatizzata consente al candidato di visualizzare tutti i periodi di servizio svolti presso strutture dirigenziali della Giunta, con l'indicazione della struttura dirigenziale di

³ Ai criteri di valutazione di cui al presente punto C, è dedicata la schermata n. 8, della procedura informatizzata, nella quale sono immediatamente visualizzabili i corsi di formazione di cui al successivo n. 1) e a seguire i periodi di servizio di cui al successivo punto 2). Gli altri elementi oggetto di valutazione vanno invece dichiarati dai candidati utilizzando il tasto "Aggiungi". Con il medesimo tasto è possibile aggiungere anche corsi di formazione o aggiornamento ulteriori rispetto a quelli visualizzati in automatico, a patto che ricorrano le condizioni per la valutabilità degli stessi quali elencate al citato punto 1).

assegnazione. Il candidato seleziona (scegliendo il pulsante SI)⁴ i periodi nei quali era assegnato a strutture dirigenziali alle quali erano attribuite competenze corrispondenti a quelle del Dipartimento (o Segreteria Generale) in cui è incardinato il posto per il quale concorre. La commissione, per il tramite delle informazioni messe a disposizione dagli uffici della Direzione Risorse umane e strumentali, provvede a verificare il possesso, solo per i periodi selezionati, di una valutazione pari o superiore a 9/10 e la corrispondenza delle competenze attribuite alla struttura dirigenziale presso cui il candidato prestava servizio e quelle del Dipartimento in cui è incardinato il posto per il quale concorre. Per ogni 346 giornate di lavoro così individuate, anche non consecutive, vengono riconosciuti 3 punti, sino a un massimo di 18. Il punteggio riconosciuto per un anno non è frazionabile, quindi per periodi di durata inferiore alle 346 giornate non viene attribuito alcun punteggio.

Si precisa che per gli anni 2016 e 2018, in relazione alle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della L. n. 56/2014, incluse quelle afferenti i Centri per l'impiego, il punteggio viene riconosciuto pur se le giornate lavorative non raggiungono il limite sopra indicato e si tiene in considerazione la sola scheda di valutazione rilasciata dalla Giunta regionale.

In relazione ai diversi modelli organizzativi succedutisi nel tempo presso la Giunta regionale, si fa riferimento alle competenze attualmente attribuite ai Dipartimenti ove è previsto il posto per cui si concorre.

Per questo specifico subcriterio, il punteggio viene riconosciuto anche per gli anni di servizio rilevanti per la maturazione del requisito di partecipazione, di cui all'art. 2.

3) Possesso delle seguenti certificazioni:

- a) delle competenze informatiche: ECDL/ICDL, EIPASS, ITIL®
- b) delle competenze linguistiche: certificazioni attestanti il livello posseduto in coerenza con il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, rilasciate da un ente accreditato secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 (MIUR). Sono valutabili i titoli che attestano una conoscenza linguistica di livello almeno pari al B1.

Il punteggio massimo conseguibile **per questo sub criterio è pari a 2 punti**. Ad ogni certificazione è attribuito 1 punto.

4) Competenze acquisite nei contesti lavorativi.

Vengono valutati gli incarichi e/o le attività formalmente attribuiti nei 4 anni precedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione ovvero 2020-2021-2022-2023. Gli incarichi/le attività oggetto di valutazione devono risultare da specifici provvedimenti organizzativi, gli estremi dei quali vanno indicati nella procedura informatizzata.

Il punteggio massimo conseguibile per questo sub criterio è pari a 4 punti. I punteggi sono attribuiti come di seguito:

- a) **Partecipazione documentata a progetti e/o piani** regionali, nazionali o europei, o a commissioni, o a gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 (o dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016) o ai sensi degli artt. 11, comma 4, lettera a) e 19 della L.R. 18/2021: punteggio di 1 punto per ogni esperienza svolta.

⁴ Solo per i periodi in cui è stata selezionata l'opzione SI nel campo "Competenza rientrante nel Dipartimento in cui è incardinato il posto al quale si concorre", verranno effettuate le verifiche finalizzate all'attribuzione del punteggio.

- b) **Svolgimento di attività che implicano** un costante rapporto con l'utenza o lo svolgimento in via ordinaria di sopralluoghi presso soggetti esterni dislocati sul territorio o nell'ambito delle strutture regionali per l'esercizio di funzioni connesse alla vigilanza, alla sicurezza ed alla salubrità dei soggetti e degli ambienti, o di altre attività per le quali la contrattazione integrativa vigente pro tempore prevede indennità per specifiche responsabilità. Viene assegnato 1 punto per ogni annualità di servizio con mansioni della tipologia considerata, quali risultanti da ordini di servizio o da processi di lavoro e attività espressamente assegnate o dal riconoscimento dei compensi per le indennità previste dalla contrattazione decentrata integrativa.
- 5) **Abilitazioni professionali.** Il punteggio massimo conseguibile per questo sub criterio è pari a 3 punti, assegnati come di seguito:
- a) Abilitazioni conseguite previo esame di Stato per l'acquisizione delle quali è necessario lo svolgimento di un periodo di tirocinio: **punti 2** per abilitazione
 - b) Abilitazioni professionali conseguite previo esame di Stato per l'acquisizione delle quali non è necessario un periodo di tirocinio: **punti 1** per abilitazione.
- 6) Svolgimento di una prova a risposta multipla, consistente in 30 quesiti (con 3 opzioni risposta), alla quale sono attribuiti massimo 30 punti. La prova ha ad oggetto le materie indicate nell'allegato 2 al presente bando, distinte per Area e profilo professionale. Per ogni risposta esatta è attribuito un punto (1 punto), per ogni risposta non data è assegnato il punteggio di zero (0 punti), per ogni risposta errata è prevista la decurtazione di zero venticinque punti (0,25 punti). In ogni caso, il punteggio minimo conseguibile è pari a zero. La mancata partecipazione alla prova comporta la non attribuzione di alcun punteggio (punteggio pari a zero). La commissione esaminatrice comunica ai dipendenti ammessi il diario della prova scritta, con un preavviso di almeno 20 giorni tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "Bandi di concorso", sezione "Procedure selettive riservate al personale della Giunta regionale", nonché sulla INTRANET regionale – spazio "Annunci". Tale pubblicazione ha validità di notifica a tutti gli effetti di legge. I dipendenti interessati a sostenere la prova devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora previsti, muniti di documento di riconoscimento valido.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 4, in riferimento ai dati dei quali l'amministrazione è già in possesso, i candidati dichiarano nella domanda di partecipazione gli elementi oggetto di valutazione o i periodi di servizio necessari per la maturazione del relativo requisito di partecipazione sotto forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni devono essere complete di tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione e per la successiva verifica della veridicità di quanto dichiarato. La mancanza di completezza delle informazioni rese nella domanda di partecipazione determina l'impossibilità di valutarle. Non sono in ogni caso accettate integrazioni successive alla scadenza dell'avviso di selezione.
2. La procedura informatizzata genera in automatico i punteggi per i diversi elementi oggetto di valutazione. La commissione, dopo lo svolgimento della prova di cui al punto 6) del precedente articolo 6, controlla e valida i punteggi definiti dalla procedura. A tal proposito, nella prima seduta, senza prendere visione delle informazioni caricate nella piattaforma informatizzata, procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dell'attinenza dei titoli di studio e dei corsi di formazione. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 6, lett. C, n. 2), la commissione può farsi supportare dal personale della Direzione Risorse umane e strumentali per quanto riguarda le competenze attribuite nel tempo alle diverse strutture dirigenziali e per la valutazione della performance conseguita.

ART. 8 – FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. Per ogni Dipartimento (o Segreteria Generale) viene formata una distinta graduatoria di merito.
2. La graduatoria finale è data dalla somma dei punteggi conseguiti per tutti gli aspetti oggetto di valutazione di cui al precedente art. 6.
3. A parità di punteggio si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R.n.487/1994 e s.m.i.
4. La graduatoria viene approvata dal Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali con apposito atto, ed ha valore esclusivamente per determinare i vincitori della presente procedura selettiva, relativa alle programmazioni 2022-2023-2024-2025.

ART. 9 – ASSEGNAZIONE E INQUADRAMENTO DEL VINCITORE

1. L'assegnazione dei vincitori avviene sulla posizione individuata nell'ambito dei vari piani triennali dei fabbisogni di cui all'art. 1 e lo stesso avrà un obbligo di permanenza nella struttura di assegnazione pari ad almeno 24 mesi.
2. Nei confronti dei dipendenti dichiarati vincitori si procede ad effettuare il controllo della veridicità di tutte le dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione.
3. Il rapporto di lavoro, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione - Profilo Professionale D/AF "Funzionario amministrativo e finanziario", è costituito mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del dipendente vincitore e del Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali.
4. In riferimento alle fattispecie di cui al precedente art. 2 comma 4, si precisa che la sottoscrizione del contratto individuale comporta il contestuale rientro in servizio del dipendente presso le strutture della Giunta regionale.
5. Il trattamento economico da corrispondere per l'effetto della selezione è quello dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, come fissato dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali.

ART. 10 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990

1. Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, si intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
2. Si comunica che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Emanuela Monsù.

ART. 11 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione. Si osservano al riguardo le norme di cui al di cui al Reg. UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
2. Il Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 600125 Ancona, come da Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 3 all'atto di approvazione del presente bando.